

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 29 aprile 2003, n. 2193

Conferma T.A.R. Calabria - Catanzaro, 31 luglio 2002, n. 1959.

Nel giudizio elettorale il ricorrente è tenuto a fornire almeno un principio di prova, non essendo consentito al giudice di supplire all'inerzia probatoria delle parti.

Omissis.

Nel giudizio elettorale, invero, al fine di sollecitare i poteri istruttori del giudice, "che sono puramente integrativi dell'onere probatorio insito nell'azione" (Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2002 n. 3581), il ricorrente è tenuto a fornire almeno un principio di prova delle circostanze di fatto che pone a fondamento dei motivi, non essendo consentito al giudice di supplire all'inerzia probatoria delle parti in base alla regola generale di cui all'art. 2697 Cod. civ..

Né, contrariamente a quanto ritiene l'appellante, può considerarsi sufficiente a soddisfare l'onere su di lui gravante l'indicazione delle sezioni nelle quali l'erronea attribuzione di voti sarebbe avvenuta. Senza adeguato supporto probatorio, invero, la doglianza che su quel fatto si fonda si risolve nell'iammissibile richiesta di rinnovazione delle operazioni elettorali in quelle sezioni.

Omissis.